

N. 1507-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 2001 (v. stampato Senato n. 371)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,
GUZZANTI, FRAU, DELL'UTRI**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 agosto 2001

(Relatore di minoranza: **CARBONI**)

TESTO ALTERNATIVO DEI RELATORI DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA
ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

ARTICOLO 1.

Non vengono proposti testi alternativi

ARTICOLO 2.

1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

(Alternativo all'articolo 2 del testo delle Commissioni)

ARTICOLO 3.

1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti a una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

(Alternativo all'articolo 4 del testo delle Commissioni)

ARTICOLO 4.

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle

(*) **NOTA.** Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Sono altresì indicati, seguendo la numerazione progressiva, gli articoli del testo della Commissione per i quali non vengono proposti testi alternativi. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 3, 8, 12 e 17, del testo della Commissione.

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(Alternativo all'articolo 5 del testo delle Commissioni)

ARTICOLO 5.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

(Alternativo all'articolo 6 del testo delle Commissioni)

ARTICOLO 6.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

(Alternativo all'articolo 7 del testo delle Commissioni)

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE
E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ARTICOLO 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte

d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia ».

(Alternativo all'articolo 9 del testo delle Commissioni)

ARTICOLO 8.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 726-*bis*. — (Notifica diretta all'interessato). — 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

ART. 726-*ter*. — (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). — 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.

2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-*bis*.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere *a)* e *c)*, e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera *b)*, salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera, che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ».

(Alternativo all'articolo 10 del testo delle Commissioni)

ARTICOLO 9.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti ».

(Alternativo all'articolo 11 del testo delle Commissioni)

ARTICOLO 10. (ART. 13 del testo delle Commissioni)

Non vengono proposti testi alternativi

ARTICOLO 11.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 204-*bis*. — (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero). — 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-*ter* del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia ».

(Alternativo all'articolo 14 del testo delle Commissioni)

ARTICOLO 12.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« ART. 205-*bis*. — (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). — 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

ART. 205-ter. — (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). — 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso ».

(Alternativo all'articolo 15 del testo delle Commissioni)

ARTICOLO 13.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 384-bis. — (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). — I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana ».

(Alternativo all'articolo 16 del testo delle Commissioni)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 14. (ART. 18 del testo delle Commissioni)

Non vengono proposti testi alternativi

ARTICOLO 15. (ART. 19 del testo delle Commissioni)

Non vengono proposti testi alternativi

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007440